

Vicenza, 5 Ottobre 2016

INFORMATIVA N. 2-2016: ALLARGATO L'OBBLIGO DELL'INVIO DELLE SPESE SANITARIE

Con la presente Informativa ricordiamo ai nostri Clienti che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad **inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, per la predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con il Decreto 1.9.2016 n. 214, **il MEF ha ora ricompreso tra i soggetti tenuti ad assolvere l'adempimento in esame ANCHE:**

- gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D. Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (c.d. "**Parafarmacie**");
- gli iscritti all'Albo degli **Psicologi**, di cui alla Legge n. 56/89;
- gli iscritti all'Albo degli **Infermieri**, di cui al DM n. 739/94;
- gli iscritti all'Albo delle **Ostetriche**, di cui al DM n. 740/94;
- gli iscritti all'Albo dei **Tecnici sanitari di radiologia medica**, di cui al DM n. 746/94;
- gli esercenti **l'arte sanitaria ausiliaria di Ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D. Lgs. n. 46/97;
- gli iscritti all'Albo dei **Veterinari**. In tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001: animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Si rammenta che il contribuente può eventualmente opporsi alla messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute per l'elaborazione del mod. 730/UNICO precompilato, ferma restando la possibilità di inserire dette spese in dichiarazione dei redditi per fruire della relativa detraibilità o deducibilità.

A seguito di tale opposizione da parte del proprio paziente, il soggetto obbligato "evita" l'invio degli stessi tramite il STS.

Tale opposizione deve:

- 1) **essere manifestata dal cliente (o dal suo tutore o rappresentante se di età inferiore a 16 anni o incapace);**
- 2) **essere riportata sulla fattura emessa dal soggetto obbligato all'invio al Sistema TS.**

Si rammenta che a tal fine è possibile utilizzare una dicitura quale, ad esempio:

"I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D.Lgs. n. 196/2003".

Al fine di rendere nota al cliente la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute, potrebbe essere opportuno predisporre un'informativa, da apporre in forma di cartello presso lo studio.

A tal fine si propone il seguente fac-simile:

| OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730/UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DEL PAZIENTE |
|--|
| <p>Il D.Lgs. n. 175/2015 ha introdotto l'obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti.</p> <p>Tali dati saranno trasmessi dal STS all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del mod. 730 precompilato. Ai sensi di quanto stabilito dal DM 31.7.2015 e della normativa sulla Privacy ex art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, il paziente può esercitare l'opposizione all'invio dei dati, prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale, che sarà annotata in fattura.</p> <p>Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730/UNICO precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico (ad esempio, coniuge). Attenzione: <i>Per i pazienti di età inferiore a 16 anni o incapaci di agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal tutore / rappresentate.</i></p> |

Per i pazienti dei Professionisti obbligati alla trasmissione al Sistema TS a partire da quest'anno, tale modalità di opposizione è esercitabile solamente per le spese sanitarie sostenute dal 14.11.2016.

Facciamo anche notare che:

- l'opposizione è una libera scelta del Cliente e non un'imposizione del Professionista che eroga la prestazione sanitaria.
- **L'adempimento dell'invio al Sistema TS viene meno per il Professionista solo nel caso in cui tutti i Clienti facciano opposizione all'invio: nel caso in cui anche un solo Cliente non faccia opposizione, la trasmissione va comunque effettuata.**
- **Per i Clienti che fanno opposizione sarà comunque necessario inserire i relativi dati nello Spesometro delle fatture emesse.**

ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Come per gli "altri" soggetti già tenuti all'adempimento in esame, anche i nuovi soggetti obbligati devono essere in possesso delle credenziali di accesso al STS per poter effettuare l'invio dei dati tramite il sistema stesso.

L'art. 2, comma 3, DM 16.9.2016 dispone che **il soggetto obbligato** (titolare della partita IVA, rappresentante legale dell'esercizio commerciale o il professionista sanitario iscritto all'Albo) **è tenuto a richiedere le credenziali di accesso al STS, tramite le funzionalità disponibili sul sito Internet del sistema stesso, entro il prossimo 31.10.2016.**

Il soggetto dovrà quindi registrarsi sul sito www.sistemats.it e richiedere le credenziali di accesso al sistema TS attraverso un processo di auto accreditalamento.

Questi i dati necessari per l'accreditalamento:

Dati del richiedente

- * Partita IVA
- * Codice Fiscale richiedente (Titolare o Legale Rappresentante)
- * Numero Tessera Sanitaria richiedente
- * Data scadenza Tessera Sanitaria richiedente
- * Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
- * Conferma indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)

Dati iscrizione all'Albo Professionale

- * Regione Albo
- * Numero Iscrizione
- * Data inizio (data iscrizione)
- Data fine (solo se successiva al 01/01/2016)

Il Sistema TS, una volta verificati i dati, attribuisce le credenziali di accesso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente.

I **medici già in possesso delle credenziali di accesso al STS** naturalmente continueranno ad utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l'invio dei dati delle spese che saranno utilizzati per la predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato di quest'anno.

INVIO DEI DATI DA PARTE DEI MEDICI / ODONTOIATRI / NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

Per la trasmissione dei dati in esame i soggetti obbligati possono utilizzare:

- a) l'**apposita applicazione web disponibile sul citato sito Internet** per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa.

In tal caso va utilizzata la funzione **“Gestione del documento di spesa”** con la quale, oltre a poter inserire la ricevuta o fattura recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal contribuente, è possibile visualizzare i documenti precedentemente inseriti, modificarli o cancellarli;

b) **il proprio software contabile**, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, conformemente alle specifiche tecniche fornite, in modalità:

- **“sincrono”** di trasmissione del **singolo documento** fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale);

- **“asincrono”** di trasmissione di **un file contenente un insieme di documenti** fiscali con le relative voci di spesa.

INVIO DEI DATI TRAMITE UN SOGGETTO TERZO DELEGATO

L'invio dei dati può essere effettuato dal soggetto obbligato direttamente oppure tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria-soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF.

In particolare, in caso di invio tramite un intermediario, il soggetto obbligato deve accedere alla propria area riservata del STS attraverso le relative credenziali ed indicare il soggetto terzo delegato all'invio utilizzando la funzione “Gestione deleghe”.

Verificata l' idoneità del soggetto indicato (validità abilitazione ad Entratel e correttezza indirizzo PEC), **il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.**

Quest'ultimo riceve automaticamente dal STS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati per conto del delegante.

Il STS, a fronte del perfezionamento della procedura, inoltra la notifica di abilitazione alla Ragioneria Generale dello Stato e al delegante.

Coloro che intendessero delegare allo Studio questo adempimento (e non lo avessero già fatto lo scorso anno) sono pregati di:

1) procedere immediatamente alla indicazione della delega nella propria area riservata STS, indicando i nostri riferimenti;

2) contattarci per il coordinamento delle varie fasi dell'adempimento;

3) farci avere entro il giorno 10.01.2017 tutte le fatture emesse e ricevute relative all'anno 2016.

Poniamo particolare enfasi sulla consegna di tutti i documenti entro il giorno 10 Gennaio 2017 dato che i tempi per la spedizione sono strettissimi ed è importante avere la massima coordinazione per poter adempiere correttamente: in caso di mancato rispetto di questo termine, lo Studio non potrà garantire il corretto adempimento della trasmissione dati.

Ricordiamo anche che questo servizio è a pagamento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina